

COMUNE DI USCIO

PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 20 Del 04-06-2013

Oggetto: ESAME ALIQUOTE INERENTI L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO DI IMPOSTA 2013 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.-

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BISSO MASSIMILIANO	P	BACIGALUPO DAVIDE	P
ROMANO MARIA PIA	P	BENVENUTO DAVIDE	P
BIANCHI SERGIO	P	TERRILE ATTILIO	A
ROMANO ALBERTINO	P	MASSONE UGO	P
GARBARINO GIUSEPPE	P	CABONA CORRADO	P
DE FERRARI DOMENICO	P	RUSSO MARTINO	P
CONTINI MARIO	A		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor BISSO MASSIMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. SSA CAFFERATA MARISA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

DATO ATTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell' art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che il D.L. 35/2012 all'art. 13 comma 13bis prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

APPURATO che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: "*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*";

RIMARCATO che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze "*si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad*

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;

PRESO ATTO altresì che *“per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”;*

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta *“il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione”;*

CONSIDERATE le detrazioni previste per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (purché adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari) ed agli alloggi regolarmente assegnati agli IACP con facoltà ai Comuni di applicare un’aliquota ridotta fino allo 0,4%;

VISTA l’assimilazione all’abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, che *“l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”;*

ATTESO CHE il Comune ha la facoltà di assimilare alle abitazioni principali, le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

ATTESO che al comma 8, dell’articolo 13 in parola, è statuito che: *“l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”;*

VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;*

RILEVATO che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: *“i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”;*

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25.09.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l’Imposta Municipale Propria e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 25.09.2012 con la quale sono state approvate le aliquote Imu per l'anno 2012;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 19 del 04.06.2013;

Dopo ampia discussione sull'argomento e uditi i vari interventi;

RITENUTO conseguentemente, di deliberare per l'anno 2013 le aliquote, che vengono di seguito riportate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Abitazione principale	0,4%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela	0,46%
Abitazione principale, per soggetti passivi, nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 Legge 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100% oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. 381/70, che risulti proprietario di una sola abitazione, su tutto il territorio nazionale, vi risieda e che la somma dei redditi complessivi del nucleo come risulti dall'ultima dichiarazione dei redditi sia inferiore a € 36.000 o se singolo € 20.000; abitazione principale di soggetto passivo ultrasessantacinquenne il cui reddito sia inferiore o uguale ad € 12.000 (se nucleo) o 6.000,00 se singolo.	0,2%
Abitazione principale di giovani coppie che hanno un contratto di mutuo prima casa a condizione che i componenti della coppia siano di età non superiore a 40 anni alla data del 01.01.2013 siano entrambi residenti e dimoranti nell'immobile acquistato e adibito a loro abitazione principale e che la somma dei redditi lordi complessivi come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi sia inferiore a € 36.000,00	0,3%
Altri immobili	0,96%
Immobili destinati ad uso abitativo non locati, sfitti, a disposizione - seconde case)	1,06%

VISTO altresì che a seguito dell'entrata in vigore del Piano Urbanistico Comunale con decorrenza 17.10.2012 (data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria), sono state individuate nuove aree fabbricabili che sono soggette all'imposta municipale propria

secondo le relative classificazioni:

APPURATO che ai sensi dell'art 31 c.20 della Legge 289 del 27/12/2002 il Comune sta provvedendo alla notifica delle le variazioni in merito alle unità immobiliari detenute dai proprietari o detentori di diritto reale delle suddette aree;

CONSIDERATO che i contribuenti proprietari di terreni agricoli, ora edificabili, sono chiamati al versamento del tributo IMU come da quanto si evince dalla tabella sotto riportata;

<i>ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)</i>	<i>VALORE VENALE Per mq.</i>
<i>AR_TR_CTU Settori di consolidamento dei tessuti urbani</i>	0,50
<i>AR_TR_CTU_S1 Settori di consolidamento dei tessuti urbani</i>	0,83
<i>AR_TR_CTU_S2 Settori di consolidamento dei tessuti urbani</i>	0,83
<i>AR_TR_CTU_S3 Settori di consolidamento dei tessuti urbani</i>	1,04
<i>AR_TR_CTU_S4 Settori di consolidamento dei tessuti urbani</i>	1,25
<i>AR_TR_CTP Settori di completamento dei settori periurbani</i>	0,40
<i>AR_DS (indice=1 mq./mq.) Ambiti di riqualificazione delle attività produttive</i>	0,20
<i>AR_DS (indice=0,40mq./mq.) Ambiti di riqualificazione delle attività produttive</i>	0,08
<i>AR_DP 1 Ambiti di riqualificazione delle attività produttive (completamento e potenziamento)</i>	0,20
<i>AR_DP 1 a Ambiti di riqualificazione delle attività produttive (completamento e potenziamento)</i>	0,04
<i>AR_TR_C.A. Ambiti di riqualificazione ex Colonia C. - Arnaldi Sub settore A2</i>	0,30
<i>AR_TR_C.A. Ambiti di riqualificazione ex Colonia C - Arnaldi Sub settore A3</i>	0,20
<i>TRZ 1 Distretti di trasformazione</i>	0,40
<i>TRZ 2 Distretti di trasformazione</i>	0,30
<i>TRZ 3b Distretti di trasformazione</i>	0,03

ACQUISITI i pareri richiesti ed espressi dal Responsabile servizio, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 ;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con i seguenti voti:

presenti: 11

favorevoli: 8

contrari: 2 (Cabona, Massone)

astenuiti: 1 (Russo)

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per i motivi espressi in premessa, di applicare per l'anno 2013, le seguenti aliquote :

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Abitazione principale	0,4%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela	0,46%
Abitazione principale, per soggetti passivi, nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 Legge 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100% oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. 381/70, che risulti proprietario di una sola abitazione, su tutto il territorio nazionale, vi risieda e che la somma dei redditi complessivi del nucleo come risulti dall'ultima dichiarazione dei redditi sia inferiore a € 36.000 o se singolo € 20.000; abitazione principale di soggetto passivo ultrasessantacinquenne il cui reddito sia inferiore o uguale ad € 12.000 (se nucleo) o 6.000,00 se singolo.	0,2%
Abitazione principale di giovani coppie che hanno un contratto di mutuo prima casa a condizione che i componenti della coppia siano di età non superiore a 40 anni alla data del 01.01.2013 siano entrambi residenti e dimoranti nell'immobile acquistato e adibito a loro abitazione principale e che la somma dei redditi lordi complessivi come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi sia inferiore a € 36.000,00	0,3%
Altri immobili	0,96%
Immobili destinati ad uso abitativo non locati, sfitti, a disposizione - seconde case)	1,06%

di dare atto che :

- per le altre tipologie di immobili sono confermate le aliquote previste dalla Legge Statale;
- per le agevolazioni, assimilazioni ed esenzioni si deve far riferimento a quanto previsto dal Regolamento Comunale;
- quanto sopra salvo ogni eventuale e successiva variazione ad ogni altra normativa nazionale vigente applicabile al tributo.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Presidente
F.to BISSO MASSIMILIANO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. SSA CAFFERATA MARISA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 07-08-2013 e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.
Li, 07-08-2013

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. SSA CAFFERATA MARISA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 18-08-13

- essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione;
- ovvero è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L.

Li, 18-08-13

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. SSA CAFFERATA MARISA

Copia conforme all'originale

Li, 22.08.2013

L'Incaricato dal Sindaco

